



**COMUNITA' MONTANA
"MOLISE CENTRALE"**

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA**

COPIA DECRETO

Numero 2 Del 25-01-2022

OGGETTO:	Approvazione accordo di programma e tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non presso il polo impiantistico di Colle S.Ianni di Montagano per l'anno 2022.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pubblicata il 25-01-2022 prot. 3

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 24/12/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 30/06/2022 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 29/12/2021 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2022, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

Vista la proposta di decreto concernente l'argomento in oggetto;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

D E C R E T A

Di fare propria la proposta di decreto n. 2 del 25/01/2022 corredata dai relativi pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al presente decreto.

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

**PROPOSTA DI DECRETO N. 2 DEL 25/01/2022
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE**

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 24/12/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 30/06/2022 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 29/12/2021 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2022, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto n. 01 del 18/01/2022 con il quale vengono assegnate allo scrivente i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana "Molise Centrale", proprietaria del Polo impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di ogni frazione proveniente dalla raccolta dei R.S.U. sito in Montagano (CB);
- con deliberazione consiliare n. 06 in data 22.05.1995, esecutiva a termini di legge, si determinavano gli indirizzi generali per la gestione della discarica controllata dei RR.SS.UU. sita in località Colle S. Ianni del Comune di Montagano;
- la L.R. n° 18 del 31 agosto 2004 disponeva "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13.01.2003, n.1 – Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";
- con contratto rep. n. 539 del 16/07/2018 è stato prorogato l'efficacia del contratto rep. n. 518 del 15/07/2015 e della sua integrazione rep. n. 527 del 15/06/2016 in favore della Giuliani Environment s.r.l. per la gestione del polo impiantistico di Montagano sulla conduzione e smaltimento dei rr.ss.uu., al cui terzo comma dell'art.4 si legge: "L'aggiudicatario assume il ruolo di gestore ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 152/2006";

- la “Comunità Montana”, per il tramite del “Gestore”, si obbliga ad effettuare il servizio di avviamento a recupero e smaltimento delle tipologie di rifiuti provenienti da raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n. 2373 del 09/06/2016 aggiornata con Determinazione Dirigenziale Regione Molise n. 7149 del 12/12/2018;
- il D.lgs. 36/03, all’art.8 lettera m), stabilisce che ogni impianto per lo smaltimento dei rifiuti deve essere dotato di un piano finanziario che contempri “tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’art.14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.761/2001”;
- annualmente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, questo Ente aggiorna il canone di conferimento dei rr.ss.uu. in base alle risultanze derivanti dalla revisione del piano finanziario (vedi tabelle allegate);
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27167/2016, ha stabilito che il servizio svolto dalla Comunità Montana è qualificabile come **intervento pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani** e viene attuato attraverso più enti pubblici, tra cui sono ripartite le funzioni necessarie, mediante la stipula di una convenzione, convenzione che, in base al TUEL deve qualificarsi **accordo di programma** diretto al migliore funzionamento possibile dell’intervento pubblico, oltre che alla determinazione dei costi dell’intervento stesso e della loro attribuzione agli enti che coagiscono con quest’ultimo;
- l’art. 34 del [D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000](#) (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che: *“Per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”* (Art. 34, comma I, [D.lgs. n. 267/2000](#));
- Al fine di poter aderire al predetto accordo di programma, la citata Corte di Cassazione stabilisce che la Comunità Montana, in relazione alla sua competenza primaria sugli interventi predispone l’accordo di programma dell’intervento pubblico di gestione del trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, determina i costi per l’anno di competenza e li sottopone all’approvazione e sottoscrizione da parte degli enti coagenti;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti dal quale emergono i costi complessivi per l'anno 2022;

RITENUTO in proposito di dover predisporre l'accordo di programma per l'intervento pubblico di gestione del trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti e determinare i costi per il corrente anno di competenza;

EVIDENZIATO che i canoni di conferimento sono stati definiti tenendo conto di tutti i costi sostenuti e da sostenere per l'espletamento di quei servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine prorogato, con Decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, al 31 marzo 2022;
- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto;

ATTESA la competenza dell'Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

PROPONE

- 1) **di approvare** per l'anno 2022, in relazione alla competenza primaria della Comunità Montana Molise Centrale sugli interventi pubblici di gestione del trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'allegato accordo di programma da sottoporre all'approvazione e sottoscrizione di tutti gli enti coagenti;
- 2) **di approvare** per l'anno 2022 le seguenti tariffe/canoni da applicare ai Comuni ricadenti nell'ambito regionale coagenti con il servizio di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU.;

Costi a tonnellata	Codice C.E.R.								
	15.01.01	20.01.01	15.01.02	15.01.06	15.01.07	20.01.08	20.02.01	19.08.05	20.03.01
	Imballaggi di carta	Carta e cartone	Imballaggi di plastica	Imballaggi in materiali misti	Imballaggi di vetro	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti urbani non differenziati
€/tonn. per conf., movimentaz., selezione, stocc. e eventuale pressatura	58,00	62,00	138,00	168,00	--	80,00	55,00	90,00	97,96
€/tonn. per conf., movimentaz., stocc. e eventuale pressatura	40,00	44,00	52,00	52,00	30,00				

- 3) **di notificare** il presente atto a tutti i Comuni coagenti con il servizio pubblico predetto per l'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di programma, con l'intesa che in mancanza non potrà accedere al polo impiantistico di Colle S. Ianni di Montagano per usufruire dei più volte citati servizi pubblici;
- 4) **di quantificare** in €. 3.128.601,42 il gettito complessivo del canone/tariffa per il servizio di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU., dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 5) **Di ribadire che** il tributo speciale, pari ad € 1,034 per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, introdotto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 546/1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, sarà riscosso, dal gestore dell'impianto, con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento in base all'effettivo dovuto;
- 6) **Di incaricare** il Responsabile del servizio dei conseguenti atti di gestione;
- 7) **Di stabilire** che la Comunità Montana emetterà mensilmente, in base al quantitativo realmente conferito, regolare fattura a carico dei Comuni utilizzatori del servizio e che la riscossione della stessa dovrà avvenire entro 30 gg. dall'invio della fattura, in mancanza si procederà alla sospensione del servizio;
- 8) **Di stabilire** che il pagamento dovrà essere effettuato, dai comuni utilizzatori del servizio, mediante accredito sull' **IBAN IT 11 T 01000 03245 410300034708 Tesoreria Unica Banca d'Italia** intestato alla tesoreria della Comunità Montana Molise Centrale;
- 9) **Di delegare** il responsabile del procedimento, nel caso di ritardi nei pagamenti dei canoni, a procedere mediante riscossioni coatte, con spese a carico del Comune inadempiente e a comunicare al gestore la sospensione del servizio;
- 10) **Di dare atto** che i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio, in forma di determinazioni, art.183, comma 9, del T.U.E.L. n.267/2000.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 25-01-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li 25-01-2022

La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 25-01-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 25-01-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. 3

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 25-01-2022

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 25-01-2022

Ferrazzano li 25-01-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li
